

## Studio Amministrativo e Tributario

Milano, 14 marzo 2019

CARLA BETTEGA  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

GIANLUCA GUERCILENA  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MARCO MAGNAGHI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

BARBARA MANTOVANI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

SIMONE TINI  
DOTTOR COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

DOTT.SSA SERENA BERRETTA

DOTT.SSA FRANCESCA BOMBINI

DOTT. LORENC MEMKO

RAG. DANIELA PAPA

RAG. EMANUELA RAGNO

### Contenuto della Circolare

1. **Riforma del diritto societario: nuovi obblighi di nomina di controllo dell'organo di controllo nelle Srl e nelle cooperative**
  - 1.1. Nuovi casi di nomina obbligatoria dei Sindaci e/o dei Revisori
  - 1.2. I nuovi limiti dimensionali e gli altri parametri che obbligano a nominare i Sindaci e/o i Revisori
  - 1.3. Entrata in vigore delle novità. Interpretazioni contrastanti, consigli operativi
  - 1.4. Quale organo di controllo: sindaco o revisore o entrambi?
2. **Proroga degli adempimenti di fine febbraio: Esterometro, spesometro, LiPe**

✧ ✧ ✧

## 1. **Riforma del diritto societario: nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo nelle Srl e nelle cooperative.**

D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, pubbl. in G.U. del 14.2.2019

E' stato recentemente approvato, dopo lunga gestazione, il Decreto Legislativo n. 14/2019 che vara il nuovo **"Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"**.

Il codice riforma sia il fallimento (la parola "fallimento" è peraltro abrogata) e le procedure concorsuali in genere <sup>1</sup> sia l'insolvenza dei soggetti non fallibili (piccole imprese, professionisti e privati) sia alcune norme del diritto societario.

Di queste ultime ci occupiamo in questa comunicazione.

Le nuove norme prevedono un sostanziale **ampliamento dei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore** poiché a tali organi è affidato

---

<sup>1</sup> Rimangono non modificate le procedure speciali quali: l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, la liquidazione coatta amministrativa, le procedure speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

un ruolo di “sentinelle” della crisi, con specifici compiti e responsabilità) di vigilanza <sup>2</sup>.

### **1.1. Nuovi casi di nomina obbligatoria dei Sindaci e/o dei Revisori.**

Il “Codice della crisi” modifica l’art. 2477 cod. civ. che disciplina i casi in cui nelle SRL è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo oppure di un revisore legale <sup>3</sup>.

Da un lato sono notevolmente ridotti i limiti dimensionali (fatturato, attivo, dipendenti) che rendono obbligatoria la nomina, dall’altro si prevede che basti che uno solo dei limiti sia superato (prima erano due) per far scattare l’obbligo.

Di fatto nulla cambia per le SRL di medio-grandi dimensioni, le quali già hanno di regola organi di controllo.

La novità sarà invece di grande impatto per molte srl piccole e medie le quali dovranno nominare un sindaco (o un collegio sindacale) e/o un revisore, modificando parallelamente anche le proprie procedure interne e sostenendo anche per questo costi fino ad oggi non previsti.

Le stime della CNA parlano di circa 170 mila società coinvolte e di un costo medio di 6 mila euro per i soli onorari degli organi di controllo, a cui occorre aggiungere i costi per l’adeguamento degli statuti (v. par. 1.3) nonché i costi amministrativi per adeguare le procedure contabili e gestionali.

### **1.2. I nuovi limiti dimensionali e gli altri parametri che obbligano a nominare i Sindaci e/o i Revisori.**

La nomina dell’organo di controllo nelle SRL è obbligatoria, nei seguenti casi:

- quando la nomina è prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo;
- quando la SRL è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la SRL “controlla” una società obbligata alla revisione legale;
- se per due esercizi consecutivi è superata una delle soglie dimensionali previste dalla legge.

Mentre per i primi 3 casi nulla è cambiato rispetto al passato, le regole sulle soglie dimensionali sono profondamente riviste.

Valga il prospetto di sintesi che segue.

---

<sup>2</sup> Il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza si colloca in un’ampia riforma delle procedure concorsuali la quale ha l’obiettivo di anticipare l’insorgenza della situazione di crisi, in modo da intervenire tempestivamente. In tale prospettiva il legislatore attribuisce alla funzione di controllo interno (esercitata da sindaci e/o revisori) un compito fondamentale per garantire una sana gestione dell’impresa.

<sup>3</sup> Non ci occupiamo in questa sede delle novità relative alla Cooperative.

<b>Regole post Riforma</b>	<b>Regole ante Riforma</b>
<u>Obbligo di nomina:</u>	<u>Obbligo di nomina:</u>
a) SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato	a) SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato
b) SRL che controlla una società soggetta a revisione legale	b) SRL che controlla una società soggetta a revisione legale
c) SRL che per 2 esercizi consecutivi supera almeno <b>uno</b> dei seguenti limiti <sup>4</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ totale attivo &gt; <b>2 milioni €</b></li> <li>▪ ricavi &gt; <b>2 milioni €</b></li> <li>▪ n. medio dipendenti &gt; <b>10</b></li> </ul>	c) SRL che per 2 esercizi consecutivi supera almeno <b>due</b> dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ totale attivo &gt; 4,4 milioni €</li> <li>▪ ricavi &gt; 8,8 milioni €</li> <li>▪ n. medio dipendenti &gt; 50</li> </ul>
<u>Cessazione dell'obbligo di nomina</u> se per <b>tre</b> esercizi consecutivi, i limiti non sono superati	<u>Cessazione obbligo di nomina</u> Se per due esercizi consecutivi, i limiti non sono superati

### 1.3. **Entrata in vigore delle novità. Interpretazioni contrastanti, consigli operativi.**

Il codice sulla crisi è entrato in vigore (per le norme che qui ci occupano) il **16 marzo 2019**.

Entro 9 mesi da tale data – ossia entro il **16 dicembre 2019** – le società dovranno:

- verificare se con le nuove regole devono nominare un organo di controllo;
- nel caso, provvedere a nominarlo;
- adeguare i propri statuti (con atto notarile).

*Secondo alcuni commentatori, il testo della norma (art. 379 del codice della crisi) va interpretato nel senso che tale rinvio al 16/12 non opera per quelle società che hanno uno statuto già adeguato rispetto alle nuove norme (ad esempio perché fa rinvio alle norme di legge e quindi è automaticamente aggiornato).*

*Per tali società l'obbligo di nomina scatterebbe da subito o, meglio, con l'approvazione del Bilancio 2018.*

*Si tratta di una interpretazione a nostro avviso troppo elaborata (anche se il testo della norma, non chiaro, vi dà spazio) sicché, in mancanza di un chiarimento ufficiale del Ministero della Giustizia (che si auspica) riteniamo che la scadenza di riferimento sia sempre il 16/12, anche se considerazioni di tipo operativo potranno consigliare di anticipare le decisioni, senza attendere l'approssimarsi della scadenza <sup>5</sup>.*

In caso mancata nomina del sindaco/revisore quanto questa risulta obbligatoria, è previsto che la nomina stessa sia effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi

<sup>4</sup> Anche diversi nei due anni.

<sup>5</sup> Il nuovo organo di controllo dovrà controllare il bilancio 2019 e sarebbe improponibile, nella maggioranza dei casi, ipotizzare che sia in grado di farlo se nominato verso la fine dell'anno. La valutazione andrà ovviamente fatta caso per caso.

soggetto interessato oppure su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, ciascuna società dovrà fare riferimento, per la verifica del superamento delle soglie dimensionali, ai bilanci dei due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16/12 e dunque (per gli esercizi solari) ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018.

#### **1.4. Quale organo di controllo: sindaco o revisore o entrambi?**

Come già in passato, per le SRL c'è qualche margine di scelta <sup>6</sup>:

- l'organo di controllo può essere il Collegio Sindacale o un Sindaco Unico (e se lo statuto non prevede diversamente, l'organo di controllo è il sindaco unico);
- il revisore legale dei conti può essere sia un revisore singolo (iscritto nel registro revisori) sia una società di revisione;
- è possibile nominare anche solo il revisore oppure solo il sindaco, con l'avvertenza che in quest'ultimo caso al sindaco (anche se collegiale) sarà affidata anche la funzione di revisione legale <sup>7</sup>.

La scelta fra le possibili alternative andrà valutata caso per caso, in considerazione delle caratteristiche dell'attività e della società (presenza di CdA, di soci di minoranza, ecc.) anche se, come regola generale, la nomina del solo revisore legale sembra la soluzione più semplice.

**Per le società clienti dello Studio, in sede di definizione del bilancio 2018, verificheremo anche obblighi e statuto per poi condividere la scelta sul da farsi tenendo conto delle caratteristiche di ogni società.**

---

<sup>6</sup> Ricordiamo che il sindaco (o collegio sindacale) e il revisore hanno ruoli diversi: il sindaco è tenuto a svolgere un controllo gestionale e di legalità (per verificare il rispetto dello statuto e della legge e l'adeguata organizzazione della società), mentre il revisore è tenuto solo a svolgere la revisione legale dei conti.

Proprio per tali differenti funzioni il sindaco (o il collegio sindacale) deve partecipare alle riunioni degli organi sociali (CdA e Assemblee dei soci) mentre ciò non è previsto per il revisore.

Tuttavia, in assenza del revisore, le funzioni dello stesso sono attribuite al sindaco (o collegio sindacale) che ha quindi una doppia funzione (controllo di legittimità e gestionale + revisione legale).

<sup>7</sup> Sebbene l'espressione "la nomina dell'organo di controllo o del revisore" alimenti interpretazioni divergenti, quello da noi proposto è l'orientamento prevalente e più autorevole, fatto proprio (tra l'altro): dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio di Impresa n. 113-2012/I); dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ("Linee guida per il Sindaco Unico" del dicembre 2015) nonché da Assonime e Confindustria.

Secondo altre interpretazioni, invece, in caso di nomina del solo revisore allo stesso sarebbe affidate anche le funzioni di controllo di legittimità proprie dei Sindaci. In tal senso le massime del Consiglio notarile di Milano e del Comitato notarile del Triveneto le quali, pur autorevoli, sono rimaste datate (2012) e isolate nonché, riteniamo, superate dallo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato e dalla stessa prassi, che di fatto non le ha seguite.

## 2. Proroga degli adempimenti di fine febbraio: Esterometro, spesometro, LiPe.

D.P.C.M. 27.2.2019, pubbl. in GU n. 54 del 5.3.2019

Finalmente è stato pubblicato il D.P.C.M. che dispone lo slittamento di vari adempimenti di fine febbraio. La proroga che vi abbiamo formalmente anticipato è quindi divenuta ufficiale.

In particolare, sono stati prorogati al prossimo **30 aprile 2019** i termini per la presentazione delle seguenti dichiarazioni / comunicazioni:

- l'esterometro relativo al mese di gennaio e febbraio 2019 (di fatto il 30 aprile saranno comunicate le operazioni di tutti i primi 3 mesi);
- lo spesometro relativo al secondo semestre 2018 (o al quarto trimestre 2018 per i pochi che hanno scelto la periodicità trimestrale).

Inoltre, con una proroga inattesa, è stato differito al **10 aprile 2019** il termine di presentazione delle LiPe (ossia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA) del quarto trimestre 2018.

✧ ✧ ✧

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti.

*Studio Amministrativo & Tributario*